PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972

Art. 5

La sospensione della scadenza dei titoli di credito disposta dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, deve intendersi applicabile anche ai titoli di credito scadenti entro il 30 giugno 1972.

Agevolazioni in materia tributaria

Versione in vigore dal 1 luglio 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle-marche/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it